

Sentenza del 15/04/2021 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda trae origine dalla valutazione u0097ai fini catastali- di un terreno condominiale pertinenziale (comprensivo di piscina) circostante il condominio E.R., composto da un edificio principale a cinque piani fuori terra oltre a piano seminterrato e da un corpo di fabbrica adiacente interato, adibito a boxes auto.

L'unità immobiliare di cui si tratta (il terreno condominiale comprensivo di piscina) è censito al foglio 8 n. 180 sub. 45 costituita da area urbana di mq, 2079; deriva da frazionamento della particella già censita al medesimo foglio 8 n. 180 sub. 43, come da denuncia di variazione prot. 5471 del 17.11.1992; in quella sede

all'Ufficio fu attribuito (erroneamente secondo la ricorrente) cat. D/2 con rendita pari ad € 9.171,04.

Sulla base di tale rendita il Comune di Bordighera il 17.04.2012 notifica al legale rappresentante 5 accertamenti ICI per omessa denuncia per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009; il 05.03.2014 notifica accertamento per il 2010.

Ricorrente assume che solo dal contenuto degli avvisi apprende l'esistenza del predetto classamento in cat. D/2 (hotel/pensione) per il terreno in questione; presenta quindi DOCFA (mod. D1) per ottenere variazione toponomastica e la soppressione del preteso immobile con il giardino (privo di rendita) comprensivo di piscina questa proposta in C/4 u0097locale sportivo non a fini di lucro). DOCFA che viene accettata dall'Ufficio.

L'oggetto del contendere si individua nella pretesa tardività dell'accertamento 2006 e nella retroattività del classamento DOCFA operato nel 2015

La società infatti ricorre presso CTP Imperia, eccependo:

- tardività dell'accertamento per il 2006, notificato il 17.04.2012.
- insussistenza dei presupposti ICI, atteso che l'immobile classato D/2 non è mai esistito;
- retroattività del classamento a seguito della DOCFA;

Il Comune Bordighera si costituisce:

- ritiene in termini la notifica per il 2006 (che sostiene dovesse avvenire entro il 1.12 del 50 anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, quindi entro 31.12.2012);
- ritiene obbligo inderogabile del Comune basare l'ICI sulla rendita iscritta in catasto;
- ritiene regolare la notifica della rendita attribuita nel 1992 atteso che lo stesso ricorrente dichiara che "dalla visura storica della particella n. 45 risulta una notifica effettuata nell'anno 1997 con il n. 16353"; evidenzia che tale classamento avrebbe dovuto dunque essere impugnato, ma non lo è stato né allora né oggi.
- precedentemente alla DOCFA in nessun atto è presente il vincolo pertinenziale.

La CTP Imperia respinge, sul solo presupposto che il Comune è tenuto ad adeguarsi alla rendita in catasto. Spese compensate.

Appella la società, e insiste come in primo grado nel merito; contesta la prima sentenza che affronta e discute solo un presupposto, tacendo su tutto il resto. Sorregge le proprie tesi con memoria del 03.12.2019 e del 26.02.2021. Conclude chiedendo riforma della prima sentenza e annullamento dell'atto opposto. Spese.

Il Comune si costituisce e insiste per la conferma. Sorregge le proprie tesi con memoria del 25.10.2019. Conclude chiedendo conferma della prima sentenza.

Spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti in udienza in remoto, è dell'avviso che l'appello non sia totalmente fondato.

>>A) Il primo dei motivi di appello (tardività della notifica dell'avviso relativo l'annualità 2006) è infondato. L'avviso di accertamento è stato notificato il 17.04.2012, in termini. Il termine di decadenza, nella fase di accertamento, è previsto entro il 5° anno successivo all'anno per cui il tributo è dovuto. Ai fini del calcolo del termine non vale, dunque, l'anno per il quale il pagamento doveva essere seguito. Infatti è pacifico e condivisibile l'orientamento della Corte di Legittimità (tra l'altro, nell'arresto di seguito citato, per identica annualità, 2006) secondo cui *"trattandosi di accertamenti tutti relativi a fattispecie di omessa dichiarazione, per quanto riguarda l'anno 2006, il dies a quo per il relativo esercizio è quello del 1.12.2007, venendo quindi in applicazione l'art. 1, comma 161 della legge n. 96/2006, secondo cui, per quanto qui rileva, l'avviso d'accertamento d'ufficio doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno*

successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata". u0097 Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28046 (tra l'altro ben più recente della giurisprudenza 2006 e 2001 citata dall'appellante a pag. 15 dell'appello).

>>B) Il secondo motivo di appello (insussistenza dei presupposti ICI, atteso che l'immobile classato D/2 non è mai esistito) non è fondato. L'assunto della CTP secondo la quale le approfondite difese del contribuente non spostano i termini della questione è - nella sostanza - condivisibile. Le difese predette sono tese a mostrare che il classamento D2 per l'area giardino è errato (e quindi l'ICI non è dovuta) perché non ne esiste il presupposto, atteso che tale categoria è riferita ad *"alberghi e pensioni (con fine di lucro)"* mentre in realtà trattasi di giardino; il problema sta nel fatto che:

a) tale accatastamento risulta non essere mai stato contestato dal contribuente, he altrettanto mai si è u0097evidentemente - curato (per molti anni) di appurare l'esito della predetta denuncia del 1992; peraltro, come riportato in ricorso principale, pag.11, *"La parte rileva e dà atto che il classamento effettuato dalla Agenzia del Territorio al giardino pertinenziale del condominio, oltre a essere non conforme alle procedure catastali, non risulterebbe mai essere notificato alla parte. Seppur vero che dalla visura storica della particella identificata al sub. 45 risulta una notifica effettuata nell'anno 1997 con il n. 16353 la parte rileva e dà atto di essere venuta a conoscenza del classamento solo in occasione dell'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di B."*. Dunque, dalla denuncia di variazione prot. 5471 del 17.11.1992 alla notifica degli avvisi in data 17.04.2012 il classamento *"non risulterebbe"* mai portato a conoscenza della società: dubitativo che lascia spazio a qualsiasi interpretazione; vero dunque che il classamento non è stato mai contestato nei confronti dell'Agenzia, né lo è stato oggi usufruendo della disposizione di cui all'art. 74 comma 3 L. 342/2000 che attribuisce comunque al contribuente la possibilità di contestazione delle rendite attribuite prima del 1.1.2000 attraverso l'impugnazione del primo atto impositivo del 'quale sia venuta a conoscenza.

b) il Comune è tenuto per legge ad applicare la rendita che risulta iscritta in atti (Decreto legislativo del 30/12/1992 n. 504 u0097 art.5 comma 2): la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 (stessa norma). *"Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che*

risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione". Una attenta riflessione merita il particolare spettro delle sanzioni, che verrà affrontato oltre.

>>C) Il terzo motivo di appello (retroattività del classamento a seguito della DOCFA) è parimenti infondato. La Corte di Legittimità Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1331 del 2020 ha consolidato il seguente principio di diritto secondo il quale *"in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta essa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione"* (Cass. n.13018 / 2012; Cass. n. 11844/2017)". Nella fattispecie oggi in discussione trattasi di un riclassamento a seguito di DOCFA; l'eccezione *"predetta trova attivazione "solo laddove l'errore sia evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio"* (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21331 del 020; Cass. 7745/2019), circostanza non risultante agli atti di causa. Nella specie si tratta invece di una procedura DOCFA presentata dalla parte. Non può, nella specie, ritenersi che il riesame del classamento operato dall'Agenzia del Territorio su - stanza di parte costituisca esercizio della potestà di autotutela in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati (autotutela che consentirebbe la decorrenza dalla data di accatastamento); non si tratta di un errore materiale corretto ad iniziativa dell'ufficio, bensì una variazione per errata rappresentazione grafica denunciata dallo stesso contribuente tramite DOCFA, che l'Ufficio ha accettato senza riferimento ad alcuna retroattività e senza dar corso ad alcun provvedimento in autotutela.

>>D) Tanto ritenuto e considerato, l'appello della società non può essere totalmente accolto; va rigettato nel merito della debenza ICI, mentre diversa valutazione va operata quanto a sanzioni, che non vanno irrogate (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5) attesa la palese mancanza di volontà elusiva o colpa, questa solo scalfita dal fatto che la società non

ha verificato l'esito della denuncia di variazione prot. 5471 del 17.11.1992. La sentenza di primo grado va dunque parzialmente riformata in tal senso. Quanto alle spese, esse possono essere compensate in virtù della parziale reciproca soccombenza.

Pqm

La Commissione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma gli atti opposti relativamente alla debenza ICI; annulla l'irrogazione di sanzioni. Spese compensate.

Così deciso in Genova l'11 marzo 2021
